



Statuto



Trieste

Sede legale
Piazza Duca Degli Abruzzi, 2

Statuto

Statuto

TESTO IN VIGORE DAL 20 APRILE 2017

CAPITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE OGGETTO E DURATA DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

- 1.1** La Società, costituita in Trieste con atto 26 dicembre 1831, è denominata **ASSICURAZIONI GENERALI Società per Azioni**.

Articolo 2

- 2.1** La denominazione sociale può essere espressa in lingue diverse da quella italiana mediante traduzione letterale ovvero in quelle versioni che per consuetudine sono usate nei vari Paesi, purché accompagnata dalla denominazione sociale di cui all'articolo 1.
- 2.2** Sia in Italia che all'estero la Società può adottare, per contraddistinguere i propri servizi, il marchio d'impresa registrato, costituito dalla dicitura GENERALI da sola o accompagnata dal tradizionale leone alato.
- 2.3** Il Consiglio di Amministrazione può adottare altri marchi d'impresa.

Articolo 3

- 3.1** La Società ha la Sede Legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi numero 2.

Articolo 4

- 4.1** La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni specie di assicurazione, riassicurazione, capitalizzazione e ogni tipo di forma pensionistica complementare anche attraverso la costituzione di fondi aperti, in Italia e all'estero, o qualsivoglia altra attività che sia dalla legge riservata o consentita a Società di assicurazioni.
- 4.2** Essa può esplicare in genere qualsiasi attività e compiere ogni operazione che

sia inerente, connessa o utile al conseguimento dello scopo sociale, anche mediante la partecipazione in società o Enti italiani o stranieri.

- 4.3** La società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo assicurativo Generali, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 87, comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private, adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo.

Articolo 5

- 5.1** La gestione sociale è ripartita in una Gestione Danni e una Gestione Vita.
- 5.2** Le operazioni non attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, alle capitalizzazioni o alle forme pensionistiche complementari appartengono alla Gestione Danni.
- 5.3** Le operazioni attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, alle capitalizzazioni o alle forme pensionistiche complementari appartengono alla Gestione Vita.

Articolo 6

- 6.1** La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2131 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 7

- 7.1** Le pubblicazioni ufficiali della Società sono effettuate nelle forme stabilite dalla legge.
- 7.2** I libri sociali sono conservati presso la Sede Legale.

CAPITOLO II

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Articolo 8

- 8.1** Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 1.561.808.262,00; esso è suddiviso in 1.561.808.262 azioni nominative, ciascuna da Euro 1,00. Nel caso di aumenti di capitale le somme eventualmente percepite dalla Società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite di legge.
- 8.2** In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato di quelle già in circolazione e che ciò sia confermato da apposita relazione della società in-caricata della revisione contabile.
- 8.3** È consentita nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349, primo comma, del Codice Civile.
- 8.4** In data 30 aprile 2015, l'Assemblea Stra-ordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2349, primo comma, del codice civile, per il periodo di cinque anni dalla data dell'odierna deliberazione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale, in via scindibile, ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, del codice civile, in una o più tranches, mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili, per un ammontare nominale massimo di Euro 8.000.000, con emissione al valore nominale di Euro 1,00 cadauna di un numero massimo

8.000.000 azioni ordinarie con godimento regolare, da assegnare gratuitamente ai beneficiari del piano di incentivazione denominato Piano LTI 2015 approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 30 aprile 2015, che siano dipendenti della Società o di società controllate e abbiano maturato tale diritto.

- 8.5** In data 28 aprile 2016, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2349, primo comma, del codice civile, per il periodo di cinque anni dalla data dell'odierna deliberazione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale, in via scindibile, ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, del codice civile, in una o più tranches, mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili, per un ammontare nominale massimo di Euro 10.000.000, con emissione al valore nominale di Euro 1,00 cadauna di un numero massimo di 10.000.000 azioni ordinarie con godimento regolare, da assegnare gratuitamente ai beneficiari del piano di incentivazione denominato Piano LTI 2016 approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 28 aprile 2016, che siano dipendenti della Società o di società controllate e abbiano maturato tale diritto.

Articolo 9

- 9.1** L'importo degli elementi del patrimonio netto è quello di seguito indicato:
- a)** il capitale sociale è attribuito per Euro 1.093.265.783,40 alla Gestione Vita e per Euro 468.542.478,60 alla Gestione Danni;
- b)** la riserva da soprapprezzo di emissione è attribuita per Euro 2.497.775.151,00 alla Gestione Vita e per Euro 1.070.475.064,72 alla Gestione Danni;

c) le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 926.828.357,24 alla Gestione Vita e per Euro 1.084.006.294,75 alla Gestione Danni;

d) la riserva legale è attribuita per Euro 217.962.259,58 alla Gestione Vita e per Euro 93.412.397,02 alla Gestione Danni;

e) le riserve per azioni proprie e della controllante sono attribuite alla sola Gestione Danni per Euro 1.814.771,52;

f) le altre riserve sono attribuite per Euro 2.527.847.096,34 alla Gestione Vita e per Euro 3.790.514.496,60 alla Gestione Danni.

9.2 Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.

Articolo 10

10.1 Le azioni sono nominative e indivisibili.

10.2 Esse possono essere trasferite e assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge.

Articolo 11

11.1 Le azioni sono comunque intestate, in ogni momento, a nome di persona determinata.

Articolo 12

12.1 La qualità di azionista comporta l'osservanza delle norme tutte del presente Statuto e delle deliberazioni prese in sua conformità dai competenti organi sociali.

CAPITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETÀ

A.

Assemblea

Articolo 13

13.1 L'Assemblea dei soci, regolarmente costituita, è l'organo che esprime con le sue deliberazioni la volontà sociale.

13.2 Le deliberazioni da essa prese in conformità della legge e del presente Statuto vincolano tutti i soci, compresi quelli assenti o dissenzienti.

13.3 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Essa è tenuta di norma presso la Sede Legale; può essere tenuta in altra località dello Stato Italiano.

13.4 Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite da apposito Regolamento. Fatto salvo quanto previsto dalla lettera g) dell'art. 32.2, le deliberazioni di approvazione e di eventuale modifica del Regolamento sono assunte dall'Assemblea ordinaria regolarmente convocata su tale punto all'ordine del giorno.

Articolo 14

14.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione.

14.2 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; quando ricorrano le condizioni di legge, tale termine può essere prorogato a 180 giorni.

Articolo 15

15.1 La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso pubblicato con le modalità e nei termini di legge.

15.2 Nei casi, nelle forme e nei termini previsti dalla normativa vigente, gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, dispongano dei quorum stabiliti dalla legge hanno diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea e l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in sede assembleare.

15.3 L'Assemblea non può deliberare sopra materie che non siano state indicate nell'ordine del giorno.

Articolo 16

16.1 Potranno intervenire in Assemblea gli aventi diritto al voto, sempre che:

a) gli stessi provino la loro legittimazione nelle forme di legge;

b) la comunicazione dell'intermediario che tiene i conti relativi alle azioni e che sostituisce il deposito legittimante la partecipazione all'Assemblea sia stata ricevuta dalla Società, presso la Sede Legale, nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge.

16.2 Le persone soggette alla potestà dei genitori, a tutela o a curatela, partecipano all'Assemblea ed esercitano il diritto

di voto mediante i loro rappresentanti legali o con l'assistenza del curatore.

- 16.3** Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 17

- 17.1** Ogni azione dà diritto ad un voto.
- 17.2** Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta ovvero in via elettronica, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e secondo le modalità previste da apposite norme regolamentari. La delega potrà essere notificata alla Società mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della stessa ovvero tramite posta elettronica certificata, con le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione.
- 17.3** Se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità ivi indicate, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica in conformità alle leggi, alle disposizioni regolamentari in materia e al Regolamento assembleare.

Articolo 18

- 18.1** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 18.2** In caso di assenza o di impedimento del Presidente si applica la norma del successivo articolo 30.
- 18.3** Qualora anche i Vicepresidenti siano assenti o impediti, l'Assemblea è presieduta da un membro del Consiglio d'Amministrazione a ciò designato dal Consiglio stesso, in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Articolo 19

- 19.1** Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:
- le deliberazioni sul bilancio d'esercizio;
 - le deliberazioni sulla destinazione degli utili;
 - la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci effettivi

e supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale;

- l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi sociali nominati dall'Assemblea e del personale della Società, che ha a tal fine rilevanza per la normativa applicabile alle imprese di assicurazione, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- la determinazione del compenso dei Sindaci;
- la determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione; a tale fine, possono applicarsi sistemi di remunerazione variabile, legati ai risultati economici e/o ad altri indicatori dell'andamento della gestione sociale e/o del Gruppo;
- il conferimento degli incarichi di revisione contabile in corso di esercizio, di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato nonché la determinazione dei relativi compensi;
- ogni altra deliberazione prevista dalla legge o sottoposta all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20

- 20.1** L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che comportano modificazioni dell'atto costitutivo.
- 20.2** Delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di scioglimento della Società e negli altri casi stabiliti dalla legge.

Articolo 21

- 21.1** In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale.
- 21.2** Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.
- 21.3** L'Assemblea ordinaria delibera in prima e in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

Articolo 22

- 22.1** In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata più della metà del capitale sociale.
- 22.2** Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato più di un terzo del capitale sociale.
- 22.3** Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la terza convocazione. In terza convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato più di un quinto del capitale sociale.
- 22.4** L'Assemblea straordinaria delibera in prima, seconda e terza convocazione con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 23

- 23.1** L'Assemblea ordinaria e straordinaria può tenersi anche in unica convocazione, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 21 e 22.
- 23.2** L'Assemblea ordinaria in unica convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato.
- 23.3** L'Assemblea straordinaria in unica convocazione è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Articolo 24

- 24.1** Le deliberazioni si prendono per votazione palese, tenuto conto del numero dei voti spettanti a ciascun socio.
- 24.2** Quando vengano proposte diverse deliberazioni relativamente al medesimo argomento, il Presidente, se ne ravvisa la necessità, può porle in votazione in alternativa tra loro stabilendone l'ordine. In questo caso, chi ha espresso voto favorevole ad una delle delibera-

zioni non può votare anche per le altre. Risulta approvata la deliberazione che ha raccolto la maggioranza prevista dalla legge e dallo Statuto. Se nel corso della votazione si verifica che una delle deliberazioni abbia raggiunto tale maggioranza, non è necessario porre in votazione le ulteriori deliberazioni.

Articolo 25

- 25.1** Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.
- 25.2** Il verbale espone in riassunto l'andamento dei lavori assembleari, lo svolgimento della discussione, le dichiarazioni dei soci che ne abbiano fatto richiesta e le risposte degli Amministratori.
- 25.3** Il verbale deve comunque indicare:
- il numero dei soci e delle azioni presenti;
 - il nome degli Amministratori e dei Sindaci presenti;
 - i nomi dei soci intervenuti nella discussione;
 - l'accertamento delle modalità delle votazioni;
 - la comunicazione del risultato delle votazioni;
 - la proclamazione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea.
- 25.4** Il verbale è firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal notaio.

B.

Consiglio Generale

Articolo 26

- 26.1** Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Consiglio Generale. Il Consiglio Generale è un consesso di alta consulenza per il miglior conseguimento degli scopi sociali, con particolare riguardo alla espansione territoriale della Società ed ai problemi internazionali d'ordine assicurativo e finanziario.
- 26.2** Il Consiglio Generale è un organo consultivo collegiale, composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dagli Amministratori Delegati e dal Chief Financial Officer nonché da altri membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione anche tra soggetti diversi dai suoi componenti, in possesso di

elevata qualificazione professionale, in particolare in ambito economico, finanziario e assicurativo.

- 26.3** All'atto della nomina dei membri eletti, il Consiglio di Amministrazione determina la loro durata in carica ed il compenso.

Articolo 27

- 27.1** Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, si applica la norma del successivo articolo 30; in caso di assenza o impedimento dei Vicepresidenti, da un membro del Consiglio di Amministrazione da questo designato.
- 27.2** Di ogni seduta viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, alla cui nomina provvede il Consiglio di Amministrazione.

C.

Consiglio di Amministrazione

Articolo 28

- 28.1** La Società è amministrata da un Consiglio composto di non meno di 10 e non più di 21 membri nominati dall'Assemblea dopo averne stabilito il numero.
- 28.2** La composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta i criteri di equilibrio di genere previsti dalla normativa vigente. I componenti del Consiglio di Amministrazione posseggono i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza posti dalla normativa vigente. Non può essere eletto Consigliere chi abbia compiuto il settantasettesimo anno di età. Almeno un terzo dei Consiglieri possiede i requisiti di indipendenza previsti dalla legge per i Sindaci (i "Consiglieri Indipendenti"). Qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'Assemblea non sia un multiplo di tre, il numero dei Consiglieri Indipendenti chiamati a comporlo sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore.
- 28.3** La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste secondo la procedura del presente articolo.

- 28.4** Le liste, ad eccezione di quelle che presentano un numero di candidati inferiore a tre, contengono un numero di candidati, in grado di assicurare l'equilibrio tra i generi, non superiore a quello dei membri da eleggere, elencati secondo un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

- 28.5** Hanno diritto a presentare una lista i soci che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentano almeno la percentuale minima del capitale sociale prevista dalla normativa vigente. Ogni avente diritto al voto e le società da questi direttamente o indirettamente controllate così come le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo possono presentare una sola lista. Non si tiene conto dell'appoggio fornito ad alcuna delle liste in violazione delle previsioni di cui al periodo precedente.

- 28.6** Le liste devono essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in unica convocazione.
- 28.7** Unitamente alle liste sono inoltre depositati:

i) i curriculum vitae dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sulle competenze maturate dai medesimi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;

ii) le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la designazione, si impegna – ove nominato – ad accettare la carica ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e, se sussistenti, di indipendenza previsti dalla normativa vigente.

- 28.8** Entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in unica convocazione, gli azionisti che hanno presentato una lista devono depositare copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità della percentuale del capitale sociale richiesta dall'articolo 28.5. In difetto, la lista si considera, agli effetti dell'articolo 28, come non presentata.
- 28.9** Ogni avente diritto al voto e le società da questi direttamente o indirettamente controllate, così come le società diret-

tamente o indirettamente soggette a comune controllo, possono votare una sola lista. Non si tiene conto dei voti espressi in violazione della suddetta previsione.

28.10 Alle elezioni degli Amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i Consiglieri da eleggere, meno quelli che devono essere tratti dalla seconda lista in conformità a quanto previsto dalla successiva lettera b). Qualora il numero di Consiglieri del genere meno rappresentato tratti da tale lista sia inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, si procederà ad escludere il candidato eletto che abbia il numero progressivo più alto e che appartenga al genere più rappresentato. Il candidato escluso sarà sostituito da quello successivo appartenente al genere meno rappresentato, tratto dalla medesima lista dell'escluso. Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti il necessario numero di Consiglieri del genere meno rappresentato, i mancanti sono nominati dall'Assemblea con voto a maggioranza;

b) uno, due ovvero tre Consiglieri, a seconda che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione predeterminato dall'Assemblea sia inferiore a 12, compreso tra 12 e 15 membri, ovvero superiore a 15, saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, dalla lista che – senza tenere conto dei voti espressi da soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti – ha ottenuto il maggior numero di voti, dopo quella risultata prima;

c) nel caso in cui due liste ottengano lo stesso numero di voti, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea;

d) i Consiglieri Indipendenti sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora il numero di Consiglieri Indipendenti tratti da tale lista sia inferiore a quello previsto dall'articolo 28.2, si procederà ad escludere

il candidato eletto che abbia il numero progressivo più alto e che non sia in possesso dei necessari requisiti di indipendenza. Il candidato escluso sarà sostituito da quello successivo avente i requisiti indicati, tratto dalla medesima lista dell'escluso. Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti il necessario numero di Consiglieri Indipendenti, i mancanti sono nominati dall'Assemblea con voto a maggioranza;

e) nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa o non voglia assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato;

f) ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono e del riparto degli Amministratori, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse;

g) in caso di presentazione di un'unica lista, si applica l'articolo 21.3.

28.11 Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa degli azionisti presenti.

28.12 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In caso di nomine durante il triennio, i nuovi eletti scadono assieme a quelli in carica.

28.13 In caso di cessazione dalla carica di un Amministratore tratto dalla lista indicata all'articolo 28.10, lett. b),

i) il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione nominando Consigliere il primo dei candidati non eletti della lista alla quale apparteneva l'Amministratore cessato, purché sia ancora eleggibile e disponibile ad accettare la carica ed appartenente al medesimo genere;

ii) l'Assemblea provvede alla sostituzione dell'Amministratore cessato a maggioranza, scegliendone, se possibile, il sostituto tra i candidati della stessa lista che abbiano previamente accettato la sostituzione, appartenenti al medesimo genere.

In tutti gli altri casi in cui, nel corso del

triennio, cessi dalla carica un Amministratore, si provvede alla sua sostituzione secondo le vigenti disposizioni di legge, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza di genere stabilito dalla normativa vigente. Nel caso in cui sia cessato un Consigliere Indipendente, il sostituto, cooptato dal Consiglio di Amministrazione o nominato dall'Assemblea, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge per l'assunzione alla carica di Sindaco.

Articolo 29

- 29.1** Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente. Non può essere nominato Presidente chi abbia compiuto il settantesimo anno di età.
- 29.2** Il Presidente rappresenta la Società per tutte le sedi in Italia e all'estero secondo le norme del presente Statuto.
- 29.3** Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci; convoca e presiede il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo; ne dirige, coordina e modera la discussione; proclama i risultati delle rispettive deliberazioni.
- 29.4** Il Presidente coordina le attività degli organi sociali, controlla l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ha la sorveglianza sull'andamento degli affari sociali e sulla loro rispondenza agli indirizzi strategici aziendali.

Articolo 30

- 30.1** Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti uno o più Vicepresidenti. Il Presidente assente o impedito è sostituito in tutte le sue attribuzioni da un Vicepresidente.
- 30.2** La sostituzione spetta a quello dei Vicepresidenti che ricopra anche la carica di Amministratore Delegato; se più sono i Vicepresidenti che ricoprono la carica di Amministratore Delegato, o se nessuno di essi ricopra tale carica, la sostituzione compete al più anziano di età.

Articolo 31

- 31.1** Il Consiglio di Amministrazione nomina

un Segretario, scegliendolo anche al di fuori del Consiglio.

Articolo 32

- 32.1** Il Consiglio di Amministrazione ha ogni più ampio potere di gestione per il perseguimento dello scopo sociale.
- 32.2** In particolare compete in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, oltre all'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società nonché delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate, quanto segue:
- a) redigere il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale;
 - b) formulare le proposte per la destinazione degli utili;
 - c) distribuire agli azionisti, durante il corso dell'esercizio, acconti sul dividendo;
 - d) redigere il bilancio consolidato del Gruppo, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale;
 - e) redigere la relazione semestrale e le relazioni trimestrali;
 - f) deliberare l'istituzione o la soppressione di Direzioni e stabili organizzazioni all'estero;
 - g) deliberare in materia di fusione, nei casi consentiti dalla legge, d'istituzione o di soppressione di sedi secondarie nonché di adeguamento delle disposizioni dello Statuto sociale e del Regolamento assembleare che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo;
 - h) deliberare sull'inizio o sul termine delle operazioni di singoli Rami;
 - i) nominare il Direttore Generale, determinandone i poteri, le attribuzioni, nonché revocarli;
 - l) adottare le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS;
 - m) deliberare sulle altre materie dallo stesso non delegabili per legge.
- 32.3** In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio

di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'andamento della gestione e sull'attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento. L'informativa al Collegio Sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo.

Articolo 33

- 33.1** Il Consiglio di Amministrazione si raduna, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci, nel luogo da lui fissato. Il Consiglio deve essere convocato qualora ne sia fatta domanda da un terzo dei membri in carica.
- 33.2** La convocazione deve essere fatta almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni ma la convocazione deve essere inoltrata a mezzo telegrafo, telefax o altro strumento idoneo a garantire una comunicazione certa ed immediata.
- 33.3** In caso di assenza o impedimento del Presidente si applica la norma del precedente articolo 30.
- 33.4** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.
- 33.5** Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
- 33.6** Di ogni riunione viene tenuto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
- 33.7** È ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunan-

za si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Articolo 34

- 34.1** Il Consiglio di Amministrazione può istituire in Italia e all'estero Comitati consultivi generali e speciali presso lo stesso Consiglio o singole Direzioni o altri stabilimenti, fissandone le attribuzioni ed i compensi.

Articolo 35

- 35.1** Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i propri membri un Comitato Esecutivo delegando allo stesso determinate attribuzioni, salvo le limitazioni di legge.
- 35.2** Esso può inoltre nominare, sempre fra i propri membri, uno o più Amministratori Delegati, stabilendone le attribuzioni. Non può essere nominato Amministratore Delegato chi abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età.
- 35.3** Il Comitato Esecutivo è composto da non meno di 5 e non più di 9 membri, tra essi compresi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede, i Vicepresidenti e gli Amministratori Delegati, ove si sia provveduto alla loro nomina.
- 35.4** Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario del Consiglio di Amministrazione.
- 35.5** Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.
- 35.6** Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.
- 35.7** Il voto non può essere dato per rappresentanza.
- 35.8** Di ogni riunione del Comitato viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 36

- 36.1** La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.
- 36.2** Ai membri del Consiglio di Amministra-

zione e del Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese incontrate per intervenire alle riunioni.

D.

Collegio Sindacale

Articolo 37

- 37.1** Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili. Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge. Previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione antecedente di almeno trenta giorni la data fissata per la riunione, il Collegio Sindacale ovvero almeno due dei Sindaci possono convocare l'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo possono essere convocati anche da un solo membro del Collegio Sindacale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 33.2.
- 37.2** Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge o che eccedano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente.
- 37.3** I Sindaci effettivi e supplenti debbono possedere i requisiti stabiliti dalla legge. Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnicoscintifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società;
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società;
- è stabilito quanto segue:
- hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) attinenti all'attività assicurativa e alle attività inerenti a settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo;
 - sono settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo quelli in

cui operano le imprese che possono essere assoggettate al controllo delle imprese di assicurazione.

- 37.4** All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.
- 37.5** La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste di candidati in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e dal presente Statuto.
- 37.6** Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna delle due sezioni delle liste, ad eccezione di quelle che presentano un numero di candidati inferiore a tre, è composta in modo tale da assicurare l'equilibrio tra i generi. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 37.7** Hanno diritto a presentare una lista i soci che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno la percentuale minima del capitale sociale di cui all'articolo 28.5.
- 37.8** Le liste devono essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in unica convocazione.
- 37.9** Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta dagli stessi. Unitamente alle liste sono inoltre depositati:
- i curriculum vitae dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi nonché sulle competenze maturate dagli stessi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;
 - le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la designazione, si impegna – ove nominato – ad accettare la carica ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità,

- di professionalità e, se sussistenti, di indipendenza previsti dalla normativa vigente;
- iii) copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità della percentuale del capitale sociale richiesta dall'articolo 37.7 per la presentazione delle liste.
- 37.10** In difetto di quanto prescritto dall'articolo 37.9, la lista si considera, agli effetti dell'articolo 37, come non presentata.
- 37.11** Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di venticinque giorni di cui all'articolo 37.8 precedente, sia stata presentata una sola lista ovvero liste presentate da soci collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso, le soglie previste dall'articolo 37.7 sono ridotte alla metà.
- 37.12** Gli aventi diritto al voto, le società da questi direttamente o indirettamente controllate, le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo nonché i soci tra loro legati da uno dei rapporti indicati dall'art. 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e relativo alla Società possono concorrere a presentare e possono votare una sola lista; in caso di violazione, non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.
- 37.13** Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista che – senza tenere conto dell'appoggio dato da soci, in qualunque modo, anche solo indirettamente, collegati con quelli che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza – sarà risultata seconda per numero di voti (la "Lista di Minoranza").
- 37.14** Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della Lista di Maggioranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della Lista di Minoranza.
- 37.15** Qualora il numero di Sindaci effettivi del genere meno rappresentato sia inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, si procederà, nell'ambito della sezione dei Sindaci effettivi della Lista di Maggioranza, alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine di presentazione dei candidati.
- 37.16** Nel caso in cui le prime due liste ottengano lo stesso numero di voti, si procede a nuova votazione. In caso di parità di voti fra due o più liste, diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, risulteranno eletti Sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.
- 37.17** Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, tutti i Sindaci da eleggere saranno tratti da tale lista.
- 37.18** La presidenza spetta al sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza. Nel caso in cui tutti i Sindaci siano tratti da un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato di tale lista.
- 37.19** In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza o dall'unica lista, subentra il supplente tratto dalla medesima lista o, in difetto, il supplente più giovane d'età. L'Assemblea provvede all'integrazione del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge.
- 37.20** In caso di morte, di rinuncia o di decadenza del sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza, subentra – anche nella carica di Presidente – il supplente tratto dalla Lista di Minoranza. L'Assemblea provvede all'integrazione del Collegio Sindacale nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.
- 37.21** Ove la procedura di sostituzione dei Sindaci non assicurasse l'equilibrio tra i generi, provvede l'Assemblea con le maggioranze di legge.

CAPITOLO IV

RAPPRESENTANZA E FIRMA DELLA SOCIETÀ

Articolo 38

- 38.1** Hanno la rappresentanza legale della Società per tutti gli affari sociali e la esercitano con le modalità di cui all'articolo seguente il Presidente, i Vicepresidenti, gli Amministratori Delegati, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione nonché il Direttore Generale.
- 38.2** Hanno altresì la rappresentanza legale della Società, nell'ambito dell'area di

competenza ad essi rispettivamente assegnata, gli altri dirigenti della Società.

Articolo 39

- 39.1** La rappresentanza si esprime con l'apposizione, sotto la denominazione della Società, delle firme di due delle persone di cui all'articolo precedente.
- 39.2** Il Presidente, i Vicepresidenti, quando sostituiscano il Presidente assente o impedito, gli Amministratori Delegati e il Direttore Generale possono firmare congiuntamente fra loro o con altro membro del Consiglio di Amministrazione ovvero con uno degli altri dirigenti della Società. In tali casi questi ultimi concorrono a rappresentare la Società anche per gli affari che esulano dall'area di competenza ad essi rispettivamente assegnata. I dirigenti possono infine firmare anche congiuntamente tra loro, purché almeno uno di essi agisca nei limiti dell'area di competenza assegnata.
- 39.3** Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione non possono firmare congiuntamente fra loro, né con uno degli altri dirigenti della Società.
- 39.4** L'organo amministrativo competente può ulteriormente limitare, per materia e per valore, l'ambito del potere di rappresentanza dei dirigenti della Società. Può inoltre attribuire la rappresentanza della Società ad altri dipendenti ed a terzi, mediante il rilascio di procure generali o speciali per singoli atti o categorie di atti.
- 39.5** Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare che determinati documenti e corrispondenze vengano sottoscritti in tutto o in parte con riproduzione meccanica della firma.
- 39.6** La facoltà di rappresentare la Società nelle Assemblee di altre Società o Enti potrà essere esercitata anche singolarmente dalle persone di cui all'articolo 38. Sui poteri di rappresentanza e sulle modalità della firma per le Direzioni, Delegazioni, Succursali, Rappresentanze, Agenzie e Stabilimenti all'estero delibera caso per caso l'organo amministrativo competente.
- 39.7** Le copie e gli estratti di atti e documenti sociali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni

altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale, con firme abbinate, dalle persone di cui all'articolo 38 o dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO V

BILANCI

Articolo 40

- 40.1** Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno. La contabilità ed il bilancio di esercizio sono compilati, a norma delle vigenti disposizioni di legge, separatamente per la Gestione Vita e la Gestione Danni.
- 40.2** L'organo amministrativo competente nomina, previo parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Quest'ultimo è scelto tra coloro che abbiano maturato un'adeguata esperienza in materia di amministrazione, finanza e controllo presso società di rilevanti dimensioni ovvero nell'esercizio di attività professionale e posseggano i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori.
- 40.3** Il venir meno dei requisiti di onorabilità nel corso del mandato determina la decadenza dall'incarico; in tal caso, si provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto.

Articolo 41

- 41.1** Le riserve tecniche sono determinate e costituite nei modi stabiliti dalle norme vigenti nei vari Paesi nei quali opera la Società.
- 41.2** In mancanza di tali norme la Società provvede alla determinazione e costituzione delle suddette riserve nei modi rispondenti alle finalità delle riserve stesse.

Articolo 42

- 42.1** Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, saranno a disposizione dell'Assemblea per le destinazioni che essa riterrà di deliberare.
- 42.2** L'Assemblea può deliberare assegna-



zioni straordinarie di utili da realizzarsi mediante emissione di azioni da attribuire individualmente a dipendenti della Società ovvero anche delle società controllate.

43.2 Con la nomina dei liquidatori cessano le funzioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

43.3 Le funzioni dell'Assemblea continuano ad esistere ed essa è convocata dai liquidatori.

CAPITOLO VI

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

Articolo 43

43.1 Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44

44.1 Per quanto non espressamente previsto nello Statuto sono richiamate le disposizioni di legge.
